VI LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - 3036

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IOZZELLI

Presentata l'11 giugno 1974

Estensione dell'assegno perequativo ai pensionati dello Stato e modifiche al trattamento di quiescenza

Onorevoli Colleghi! — Com'è noto è stato concesso ai dipendenti dello Stato in attività di servizio non appartenenti alla dirigenza statale, un assegno perequativo pensionabile esteso, poi, ai lavoratori del pubblico impiego appartenenti alle aziende autonome, al personale docente di ogni ordine e grado ed agli appartenenti alle forze armate.

L'assegno di cui sopra non è stato invece concesso ai pensionati collocati a riposo prima del 1º gennaio 1973, i quali fruiscono di pensioni veramente misere.

La grave sperequazione ha suscitato negli interessati un giusto risentimento in quanto si tratta dei meno abbienti, che sono quindi costretti a sopportare con maggiore sacrificio il pesante e continuo aumento del costo della vita.

Da quanto sopra esposto appare evidente che l'assegno perequativo pensionabile concesso agli impiegati civili dello Stato sta producendo tra i pensionati statali sopracitati gravi sperequazioni economiche, in quanto si è verificato che due pensionati di pari qualifica e anzianità, che hanno lasciato il servizio anche con un giorno di distanza l'uno dall'altro (31 dicembre 1972 - 1° gen-

naio 1973) hanno fruito di trattamento pensionistico fortemente differenziato, dato che al primo non è stato concesso l'assegno perequativo.

Per cui allo scopo di evitare anche per l'avvenire simili sperequazioni con l'articolo 2 della presente proposta di legge si chiede la perequazione automatica e, cioè, che agli aumenti retributivi al personale in attività di servizio si provveda in pari tempo al correlativo aumento del trattamento pensionistico.

L'articolo 3 prevede che la pensione minima (di 14 anni, sei mesi ed un giorno) venga concessa a qualunque età quando il servizio venga interrotto per decesso o per invalidità permanente e non già solamente al compimento del 65° anno di età.

Onorevoli colleghi, da quanto sopra esposto e dall'importanza degli argomenti di carattere umano e sociale, affrontati dalla presente proposta di legge, si nutre fiducia che la stessa possa ottenere la vostra piena approvazione con la sollecitudine che il momento di notevole crisi economica richiede nei confronti di una categoria come quella dei pensionati.

VI LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La concessione di un assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini della riliquidazione della buonuscita e del licenziamento, è esteso al personale del pubblico impiego che trovasi in quiescenza anteriormente al 1º gennaio 1973, nella misura dell'80 per cento di cui agli importi ed alle decorrenze stabilite dalle vigenti disposizioni legislative riguardanti gli statali, il personale delle aziende autonome, il personale docente di ogni ordine e grado, il personale appartenente alle forze armate.

ART. 2.

Le variazioni che dispongono l'aumento dello stipendio o della paga al personale di cui sopra debbono essere di ammontare proporzionale e corrispondente, per decorrenza, a quelle stabilite per gli assegni fissi e continuativi di attività di servizio.

ART. 3.

L'anzianità minima di servizio di 14 anni, sei mesi ed un giorno, prevista per conseguire il diritto alla pensione al compimento del 65° anno di età, al personale citato nella presente legge, è estesa a qualunque età venga interrotto il servizio per decesso o per invalidità permanente.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le adeguate modifiche e variazioni sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso.